

*Procedura per la disciplina delle
operazioni con Parti Correlate*



PROCEDURA PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

**(Adottata ai sensi dell'art. 2391-bis del Codice Civile e del Regolamento Consob in materia di
Parti Correlate approvato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche
integrative)**

NOTA

**La presente procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in
data 26 novembre 2010.**

La presente procedura entra in vigore a far data dal 1 gennaio 2011.

INDICE

SEZIONE I	
1. Premessa	Pag. 3
2. Definizioni	Pag. 3
3. Ambito di applicazione	Pag. 9
SEZIONE II - PROCEDURE	
1. Presidio per le operazioni con pari correlate – il Comitato OPC	Pag. 10
2. Criteri per l'identificazione delle parti correlate	Pag. 12
3. Gestione delle Operazioni con parti correlate	Pag. 12
4. Delibere quadro	Pag. 13
5. Descrizione analitica del flusso di processo	Pag. 14
6. Operazioni compiute da società controllate	Pag. 16
7. Sintesi del flusso di processo	Pag. 17
SEZIONE III - DISPOSIZIONI FINALI	
1. Obblighi informativi e trasparenza	Pag. 18
2. Vigilanza	Pag. 18
3. Aggiornamento e diffusione delle procedure	Pag. 18
Allegato A – Modulo per l'identificazione delle parti correlate	Pag. 19

SEZIONE I

1. Premessa

La presente procedura (la “**Procedura**”) disciplina le operazioni con parti correlate poste in essere da Meridiana fly S.p.A. (“**Meridiana fly**” o la “**Società**”) in attuazione di quanto previsto dall’art. 2391-*bis* del codice civile e dal Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche (il “**Regolamento OPC**”).

In particolare la Procedura definisce le linee guida e i criteri per l’analisi e l’esecuzione di Operazioni con parti correlate e declina ruoli, responsabilità e modalità operative volte a garantire, per tali operazioni, un’adeguata trasparenza informativa e la correttezza procedurale e sostanziale.

La Società si è inoltre dotata di Istruzioni Operative, ad uso interno, in cui vengono dettagliatamente definite le competenze, gli adempimenti e le procedure approvative nonché i soggetti e funzioni aziendali coinvolte, con riferimento alle modalità di valutazione, approvazione ed esecuzione di operazioni con parti correlate.

La presente procedura, approvata dal Comitato per le Operazioni con parti correlate (il “**Comitato OPC**”) e dal Consiglio di Amministrazione in data 26 novembre 2010, entra in vigore il 1 gennaio 2011, sostituendo integralmente a decorrere da tale data le procedure precedentemente in vigore presso la Società aventi ad oggetto la medesima materia.

2. Definizioni

Ove non diversamente specificato, si applicano le definizioni del Regolamento OPC.

Amministratori indipendenti

Gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, del TUF, degli eventuali ulteriori requisiti individuati nelle procedure previste dall’articolo 4 o stabiliti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell’attività svolta dalla società e, qualora la società dichiara, ai sensi dell’articolo 123-bis, comma 2, TUF, di aderire ad un codice di comportamento promosso da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, che preveda requisiti di indipendenza almeno equivalenti a quelli dell’articolo 148,

comma 3, TUF, gli Amministratori e i Consiglieri riconosciuti come tali dalla società in applicazione del medesimo codice.

Meridiana fly aderisce al Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.; pertanto gli Amministratori si considerano indipendenti qualora riconosciuti come tali dal Consiglio di Amministrazione in applicazione di tale Codice.

Amministratori non correlati

Gli Amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue parti correlate.

Comitato competente

Il Comitato competente è rappresentato, a seconda dei casi, dal Comitato per le operazioni con parti correlate o dal Comitato per la remunerazione.

Comitato per le Operazioni con parti correlate (Comitato OPC)

Il Comitato per le Operazioni con parti correlate (Comitato OPC) è l'organo competente per l'analisi preliminare e periodica della presente procedura e per l'espressione del parere motivato relativo sia alle operazioni di minore rilevanza che alle operazioni di maggiore rilevanza, ad eccezione delle operazioni in materia di remunerazioni, in relazione alle quali è competente ad esprimere il parere motivato il Comitato per la remunerazione.

Il Comitato OPC è composto da tre Amministratori indipendenti ovvero da due Amministratori indipendenti e da un Amministratore non esecutivo. Laddove non siano presenti in numero adeguato Amministratori in possesso di tali caratteristiche, si applicheranno le indicazioni del Regolamento OPC in materia di presidi equivalenti.

Comitato per la Remunerazione

Il Comitato per la remunerazione è competente in materia di operazioni con parti correlate in materia di remunerazioni.

Il Comitato per la remunerazione è composto da tre Amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti.

Controllo

Il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività. Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;*
- (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;*
- (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel Consiglio o organo;*
- (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del Consiglio di Amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel Consiglio o organo.*

Controllo congiunto

La condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

Direzione Competente

La direzione, funzione, dipartimento o esponente aziendale nella cui sfera di attività si manifesta l'esigenza di porre in essere un'operazione con parti correlate.

Dirigenti con responsabilità strategiche

I soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, compresi gli Amministratori (esecutivi o meno) e i sindaci effettivi, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, gli organi delegati e i direttori generali delle società controllate, nonché gli ulteriori soggetti identificati dal Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Amministratore delegato.

Influenza notevole

Il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Interesse di un Amministratore

Ricorre l'**interesse di un Amministratore** ogni qual volta questi possa trarre dall'operazione societaria in corso di valutazione, per sé o per altri, una qualunque utilità, anche di natura non strettamente patrimoniale, indipendentemente dagli effetti di tale operazione per la società.

Con l'espressione "interesse per conto di terzi" si intende, fra l'altro, un interesse nascente da rapporti giuridicamente rilevanti, ivi incluse eventuali cariche ricoperte in altre società ovvero le relazioni di convivenza e i rapporti sociali di fatto, potenzialmente in grado di influenzare l'Amministratore e di indurlo a privilegiare interessi extrasociali.

Joint venture

Un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

Organo Competente

L'esponente, organo o funzione aziendale competente ad approvare un'operazione con parti correlate.

Operazione con una parte correlata

S'intende qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

Operazioni di importo esiguo

Le Operazioni con Parti Correlate in cui il prevedibile ammontare massimo del corrispettivo o il prevedibile valore massimo delle prestazioni a carico della società non superi, per ciascuna operazione:

- a. Euro 75.000, in ragione d'anno, con riferimento all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ad un componente di un organo di amministrazione o controllo o ad un Dirigente con Responsabilità Strategiche ⁽¹⁾;
- b. Euro 150.000 per Operazioni con Parti Correlate di altra natura.

Operazioni infragruppo

Le operazioni con parti correlate che hanno luogo tra Meridiana fly e le società da questa controllate e/o collegate oppure tra tali società controllate e/o collegate.

Operazioni di maggiore rilevanza

Le operazioni con parti correlate per le quali almeno uno degli indici di rilevanza individuati nell'Allegato n. 3 Regolamento OPC (ovvero: controvalore dell'operazione in rapporto (i) al patrimonio netto ovvero, se maggiore, (ii) alla capitalizzazione; totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione su totale dell'attivo della società; totale passività dell'entità acquisita su totale attivo della società) superi il 5%.

Operazioni Ordinarie

Le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'Attività Operativa e della connessa attività finanziaria concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard* (intendendosi per tali condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo). L'“**ordinario esercizio**” si determina tenendo conto dell'oggetto, della ricorrenza, della funzione o scopo e della tempistica dell'operazione nonché della natura della controparte, ancorché sia una Parte Correlata. Per **Attività Operativa** si intende l'insieme delle principali attività generatrici di ricavi e di tutte le altre attività di gestione della Società che non siano classificabili come attività di investimento o finanziarie ai sensi del Principio Contabile Internazionale n. 7 adottato dal Regolamento CE n. 1126 del 2008, come di volta in volta modificato. Qualora trovasse applicazione l'esenzione di cui alla presente lett. h), la Società sarà

¹ Non rientrano nell'ambito della presente Procedura le decisioni inerenti la fissazione della remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche diversi dagli Amministratori in sede di prima assunzione.

comunque tenuta, fermo quanto previsto dall'art. 114, comma 1, del TUF, a rispettare le disposizioni di cui all'art. 13, comma 3, lett. c), punti i) e ii) del Regolamento Consob

Parte Correlata:

Per "parte correlata" si intendono i soggetti definiti come tali nel Regolamento OPC, che si intende qui integralmente richiamato. Laddove rientranti nelle definizioni del suddetto Regolamento, si intende pertanto "parte correlata" qualunque soggetto, persona fisica o giuridica, che

(a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:

(i) controlla Meridiana fly, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;

(ii) detiene una partecipazione in Meridiana fly tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;

(iii) esercita il controllo su Meridiana fly congiuntamente con altri soggetti;

(b) è una società collegata di Meridiana fly;

(c) è una joint venture in cui Meridiana fly è una partecipante;

(d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche di Meridiana fly o delle sue controllanti dirette e indirette;

(e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);

(f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;

(g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti di Meridiana fly, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

Soci non correlati

I soggetti, diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla società, ai quali spetta il diritto di voto.

Stretti familiari

Quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si ritengono stretti familiari:

- (a) *il coniuge non legalmente separato e il convivente;*
- (b) *i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.*

3. Ambito di Applicazione

La presente procedura si applica, in generale, a tutte le operazioni con parti correlate di Meridiana fly eseguite dalla Società e da tutte le società da essa controllate/ad essa collegate.

La presente procedura non si applica a:

- (a) le operazioni di importo esiguo;
- (b) le “operazioni infragruppo”, purché nelle società controllate o collegate controparti dell’operazione non vi siano “interessi significativi” di altre parti correlate della Società. E’ fatta salva l’applicazione degli obblighi informativi di cui alla successiva Sezione III, punto 2, paragrafo A;
- (c) le operazioni ordinarie;
- (d) le deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e le deliberazioni in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell’importo complessivo preventivamente determinato dall’assemblea ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile;
- (e) le deliberazioni assembleari di cui all’articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale;
- (f) i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall’assemblea ai sensi dell’art. 114-bis del TUF e le relative operazioni esecutive;
- (g) le decisioni (diverse da quelle di cui al precedente punto d) in materia di remunerazione degli Amministratori e Consiglieri investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che: la società abbia adottato una politica di

remunerazione; nella definizione di tale politica sia stato coinvolto il Comitato per la Remunerazione; tale politica sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'assemblea sotto forma di relazione; la remunerazione effettivamente assegnata sia coerente con tale politica;

- (h) le eventuali ulteriori operazioni che il Regolamento OPC esclude dal suo ambito di applicazione.

SEZIONE II

PROCEDURE

Ai sensi della definizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera f) del Regolamento OPC, la Società possiede i requisiti dimensionali richiesti per rientrare nella qualifica di "società di minori dimensioni".

Pertanto, la Società si avvale della facoltà di applicare la procedura semplificata prevista all'art. 10, comma 1 del Regolamento OPC, che prevede la possibilità di applicare indistintamente per le operazioni di maggiore e minore rilevanza e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui alla Sezione I, punto 3 della presente procedura, una procedura redatta ai sensi dell'art. 7 del medesimo Regolamento (Procedure per le operazioni di minore rilevanza).

La distinzione tra operazioni di minore rilevanza e operazioni di maggiore rilevanza è comunque significativa ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e informativa del Regolamento OPC.

1. Presidio sulle operazioni con parti correlate – il Comitato OPC

Al fine di garantire la predisposizione di un presidio conforme alle disposizioni del Regolamento, il Consiglio di Amministrazione istituisce con delibera il Comitato per le operazioni con parti correlate.

Il Comitato è composto da tre Amministratori Indipendenti.

Il Consiglio di Amministrazione valuta periodicamente la permanenza dei presupposti di indipendenza in capo ai membri del Comitato. Qualora uno o più membri non rispondano più ai requisiti di indipendenza applicabili ai sensi della normativa vigente, il Consiglio provvede senza indugio alla loro sostituzione ovvero alla costituzione di presidi equivalenti ai fini dell'applicazione della presente procedura.

Alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, il nuovo Consiglio provvede alla nomina dei nuovi membri del Comitato.

Il Comitato ha il compito di :

- esprimere il proprio parere vincolante in merito alla conformità della presente procedura e successive modifiche/aggiornamenti con il Regolamento OPC
- esprimere il proprio parere vincolante in merito alle proposte di delibera da sottoporre all'assemblea con riferimento alle modifiche statutarie che verranno ritenute necessarie ai fini dell'applicazione delle regole procedurali adottate.
- esprimere il proprio parere relativamente ad ogni operazione con parti correlate rientranti nell'ambito di applicazione della presente procedura, con riferimento all'interesse della società al compimento dell'operazione, alla sua convenienza ed al rispetto dei principi di correttezza sostanziale e procedurale.

Qualora, in relazione ad una singola operazione, un membro del Comitato risulti correlato all'operazione, la delibera consiliare che approva l'operazione è assunta, oltre che con le maggioranze previste dallo statuto, con il voto favorevole degli Amministratori indipendenti non correlati.

Nello svolgimento della propria attività, il Comitato ha la facoltà di farsi assistere da esperti esterni indipendenti, la cui nomina spetta, in base all'onere previsto a carico della Società, al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore delegato, su proposta del Comitato stesso.

Il coinvolgimento di esperti esterni è a spese della Società. La loro selezione deve essere in ogni caso motivata e l'incarico formalizzato, previa verifica, da parte dello stesso Comitato, delle caratteristiche di indipendenza degli esperti sulla base delle regole previste per i componenti del collegio sindacale e per gli Amministratori dalle leggi applicabili e dal Codice di autodisciplina in materia di corporate governance redatto da Borsa Italiana.

2. Criteri per l'individuazione delle parti correlate

La Direzione Legale, di concerto con la Direzione Finanziaria, precedentemente all'entrata in vigore della Procedura OPC, avvia il censimento delle parti correlate della Società. Tale censimento è oggetto di aggiornamento ogni volta se ne verificano i presupposti.

A tal fine, identifica e richiede alla totalità delle persone fisiche, nonché ai legali rappresentanti delle persone giuridiche rientranti nelle lettere a) e d) di cui alla definizione di Parte Correlata, la compilazione del "Modulo di Dichiarazione delle Parti Correlate" (Allegato alla presente procedura) con: (i) l'elenco degli stretti familiari e (ii) dei soggetti da loro, o dai loro stretti familiari, controllati o sui quali essi, o i loro stretti familiari, esercitano un'influenza notevole, specificando che è loro responsabilità comunicare senza indugio alla Società, ogni successiva variazione di quanto dichiarato nel Modulo.

Il Consiglio di Amministrazione verifica la presenza di soluzioni organizzative atte a preservare la riservatezza delle informazioni ottenute.

3. Gestione delle operazioni con parti correlate

A fronte dell'intenzione di eseguire un'operazione con parte correlata rientrante nella disciplina della presente procedura, la Direzione Competente alla conclusione dell'operazione, d'intesa con l'Amministratore Delegato, predispone un dossier riepilogante i principali elementi della stessa. Tale documentazione deve pervenire almeno dieci giorni prima della data della seduta in cui è prevista la trattazione dell'operazione da parte del Comitato competente.

Il Comitato competente, analizzato il dossier e coinvolti gli esperti esterni indipendenti eventualmente ritenuti necessari, esprime un parere motivato non vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché sulla sua convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Il Comitato riferisce senza indugio il proprio parere, motivandolo, all'Amministratore delegato e al Presidente. A seconda di quale sia l'organo competente a decidere l'operazione, l'Amministratore Delegato delibera sull'operazione ovvero inoltra il parere alla Direzione competente; il Presidente sottopone il parere al Consiglio di Amministrazione convocato per deliberare sull'operazione.

L'organo competente, preso atto del parere del Comitato, delibera sull'operazione.

Al termine di ogni trimestre di esercizio, la Direzione Finanziaria redige una relazione contenente una completa informativa in merito all'esecuzione delle operazioni e la trasmette entro 30 giorni dalla chiusura del trimestre al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

Operazioni in cui un Amministratore sia portatore di un interesse

Qualora un Amministratore abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse, anche potenziale o indiretto, in relazione ad una determinata operazione con parti correlate, tale Amministratore deve informarne tempestivamente ed esaurientemente il Consiglio di Amministrazione oltre gli eventuali altri organi e comitati coinvolti e il Collegio Sindacale, precisando la natura, i termini, l'origine e la portata di tale interesse. Qualora l'Amministratore Delegato abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse in un'operazione con parti correlate rientrante nell'ambito delle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione, dovrà investire della deliberazione quest'ultimo.

La medesima informativa dovrà essere resa dal sindaco che abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse, anche potenziale o indiretto, in relazione ad una determinata operazione o argomento sottoposti all'esame ed approvazione del Consiglio di Amministrazione.

4. Delibere quadro

Qualora si preveda necessario porre in essere più operazioni con parti correlate che, per natura della prestazione, condizioni, corrispettivo, controparte dell'operazione, risultino omogenee tra loro, il Consiglio di Amministrazione può approvare tali operazioni, con un'unica delibera-quadro, precisando:

- i criteri applicati per la valutazione di omogeneità;
- la natura e le caratteristiche delle operazioni oggetto della delibera-quadro;
- il prevedibile ammontare delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste;
- il periodo di validità della delibera-quadro, comunque non superiore ad un anno.

Per l'adozione della delibera-quadro è fatta salva l'applicazione delle procedure previste nella presente parte. Il Comitato OPC formula il proprio parere motivato, oltre che in merito all'interesse della società al compimento delle operazioni, alla loro convenienza ed al rispetto dei principi di correttezza sostanziale e procedurale, anche in merito all'applicabilità del presente punto,

esprimendo il proprio parere circa l'effettiva omogeneità delle operazioni e la conseguente opportunità di utilizzo della delibera-quadro.

In caso di adozione di una delibera-quadro ai sensi della presente procedura, la funzione competente all'esecuzione dell'operazione, di concerto con la Direzione Finanziaria, fornisce al Consiglio di Amministrazione una completa informativa in merito all'esecuzione delle operazioni rientranti nella delibera-quadro.

5. Descrizione analitica del flusso di processo

1. RACCOLTA INFORMAZIONI

A seguito di un fabbisogno di servizi, di una richiesta di prestazione di servizi o in generale dell'esigenza di porre in essere un'operazione con una parte correlata, la Direzione Competente valuta la presenza dei presupposti di correlazione e, qualora sussistenti, ne dà immediata notizia all'Amministratore Delegato, alla Direzione Finanziaria e alla Direzione Legale.

La Direzione Competente raccoglie tutte le informazioni rilevanti concernenti l'operazione, con particolare riferimento (i) alle esigenze della società, (ii) alle condizioni dell'operazione, (iii) ai corrispettivi generalmente praticati sul mercato per operazioni simili e le trasmette senza indugio alla Direzione Finanziaria.

2. ANALISI DELL'OPERAZIONE

La Direzione Finanziaria, di concerto con la Direzione Legale, verificata l'applicabilità della presente procedura rispetto alle ipotesi di esclusione di cui alla Sezione I, punto 3, analizza le condizioni economiche dell'operazione e verifica il superamento della soglia di rilevanza ai fine dell'adempimento degli obblighi informativi di cui alla successiva Sezione III, punto 1.

In caso di applicazione dell'ipotesi di esenzione di cui alla Sezione I, punto 3, lettera b), la Direzione Finanziaria verifica, ai fini dell'applicabilità della presente Procedura, la sussistenza di "interessi significativi" di altre parti correlate della Società. La significatività degli interessi è valutata prendendo in considerazione le comunicazioni interpretative rese dalla Consob in materia.

Se, all'esito delle valutazioni di cui sopra, la Procedura risulta applicabile, la Direzione Finanziaria ne dà immediata notizia alla Direzione Competente, la quale dà avvio alla Procedura di seguito descritta.

3. FORMAZIONE DOSSIER E INVIO DOCUMENTAZIONE AL COMITATO

La Direzione Competente, di concerto con la Direzione finanziaria, forma un fascicolo contenente tutte le informazioni ritenute rilevanti e lo invia al Comitato competente prima che siano avviate le negoziazioni.

4. NEGOZIAZIONI

La Direzione Competente svolge in autonomia le negoziazioni e trattative necessarie, informando il Comitato competente circa le risultanze di tali negoziazioni.

Il Comitato ha la facoltà di formulare qualsiasi osservazione ritenga utile ai soggetti incaricati delle negoziazioni.

5. FORMULAZIONE DEL PARERE E INVIO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Comitato competente redige un formale parere in merito alla convenienza ed alla correttezza sostanziale dell'operazione e lo invia all'Organo, entro il giorno precedente la data fissata per l'approvazione dell'operazione. In difetto di parere del Comitato competente gli organi delegati non possono effettuare l'operazione.

6. APPROVAZIONE

L'Organo competente analizza e prende atto del parere del Comitato competente e delibera sull'operazione a norma di statuto.

Qualora l'Organo competente approvi l'operazione in presenza di un parere contrario del Comitato, ne dà immediata notizia alla Direzione Finanziaria, la quale procede alla raccolta delle informazioni necessarie ai fini della redazione dell'informativa trimestrale di cui alla successiva Sezione III.

Si considera “favorevole” il parere con cui il Comitato: (i) abbia manifestato la propria integrale condivisione dell'Operazione sottoposta al suo preventivo esame ovvero (ii) abbia richiesto che l'Operazione sottoposta al suo preventivo esame sia subordinata a talune condizioni, successivamente ed integralmente accolte e realizzate dall'Organo Competente. Al contrario, non può considerarsi favorevole il parere con cui il Comitato abbia espresso la propria contrarietà anche soltanto su un singolo aspetto dell'Operazione sottoposta al suo preventivo esame.

In ogni caso, il verbale della deliberazione con cui l'Organo Competente approva l'Operazione deve indicare un'adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento della medesima, nonché in merito alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

I soggetti responsabili dell'esecuzione delle Operazioni deliberate forniscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale, una completa informativa


in merito all'esecuzione di ciascuna operazione. Nell'ambito di tale informativa, è data evidenza dell'avveramento delle condizioni, se previste, a cui il Comitato aveva subordinato il proprio parere favorevole alla realizzazione di una determinata Operazione.

In occasione delle chiusure annuali e infrannuali periodiche, la Direzione Finanziaria predispone una relazione informativa completa circa le operazioni con parti correlate eseguite nel periodo. Tale relazione, destinata ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, viene ad essi inoltrata, previa verifica con la Direzione Legale, entro 30 giorni dalla fine di ciascun trimestre.

6. Operazioni compiute da società controllate

Nel caso di operazioni compiute da società controllate dalla Società con una parte correlata di quest'ultima, la Procedura OPC si applica alle sole operazioni per le quali sia previsto l'esame o la preventiva approvazione da parte della Società, laddove per esame si intende una valutazione dell'operazione ad opera di qualsiasi esponente aziendale della Società che possa incidere sul procedimento di approvazione dell'operazione da parte della società controllata. In questo caso l'organo competente al suddetto esame o approvazione ne dà immediata notizia al Comitato competente, il quale prima che l'operazione sia posta in essere dalla controllata formula un parere non vincolante in merito alla convenienza ed alla correttezza sostanziale dell'operazione.

7. Sintesi del flusso di processo



SEZIONE III

DISPOSIZIONI FINALI

1. Obblighi informativi e trasparenza

Per quanto non disciplinato nella presente procedura, si intendono integralmente richiamate le disposizioni del Regolamento OPC in materia di obblighi informativi e trasparenza.

2. Vigilanza

Il Collegio Sindacale della Società vigila sulla Procedura OPC ai sensi della normativa applicabile.

3. Aggiornamento e diffusione delle procedure

La presente procedura è sottoposta ad aggiornamento ogni volta che se ne ravveda la necessità e comunque almeno ogni tre anni.

La presente procedura è pubblicata sul sito internet della Società, www.meridianafly.com nella Sezione *Investor Relation*.

ALLEGATO A

MODULO PER L'IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI CORRELATE

MODULO DI DICHIARAZIONE DELLE PARTI CORRELATE

Luogo e data

Spett. Meridiana fly S.p.A.
Centro Direzionale Aeroporto
Costa Smeralda
07026 Olbia (OT)
Italia

Alla c.a. del Responsabile della Direzione Legale

Oggetto: Operazioni con parti correlate

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____, codice fiscale _____, residente in _____ Via _____, nella qualità di Amministratore/Sindaco/Dirigente della società _____, consapevole che l'omessa o mendace dichiarazione può dar luogo a tutte le conseguenze di legge, con la presente, ai fini di ottemperare agli obblighi normativi in materia di operazioni con parti correlate e dopo aver ben compreso le definizioni di parte correlata, di stretto familiare, di controllo, controllo congiunto e influenza notevole di cui al Regolamento Consob n.17221 del 12 marzo 2010 e riportate nella *Procedura per le operazioni con parti correlate*, reperibile e consultabile integralmente sul sito internet www.meridianafly.com, (*barrare la/le casella/e che interessa/no*)

- DICHIARA di non esercitare controllo, controllo congiunto, influenza notevole su alcuna società o ente;**

o, in alternativa,

- DICHIARA di controllare/controllare congiuntamente/esercitare un'influenza notevole nelle sotto elencate società/enti:**

Società	Sede legale	Codice fiscale	Grado di relazione

Procedura per la disciplina delle
operazioni con Parti Correlate

Inoltre

- DICHIARA di non avere STRETTI FAMILIARI che esercitino controllo/controllo congiunto/esercitino un'influenza notevole in alcuna società/ente;**

o, in alternativa,

- DICHIARA che i suoi STRETTI FAMILIARI, di seguito elencati:**

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Codice fiscale	Grado di parentela

controllano/controllano congiuntamente/esercitano un'influenza notevole nelle sotto elencate società/enti:

Società	Sede legale	Codice fiscale	Grado di relazione

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla società ogni eventuale futura variazione delle informazioni qui fornite.

La presente dichiarazione viene rilasciata ai fini di acquisire le informazioni necessarie per adempiere alla normativa relativa alle operazioni con parti correlate, ha carattere riservato, e sarà trattata nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.

In fede,

Luogo e data

Firma